



## SALDO IVA 2023, TERMINI INCERTI

Dubbi sullo slittamento del saldo Iva 2023 senza maggiorazioni e perplessità sull'opportunità di utilizzare il TD28 per gli acquisti da non residenti. Sono alcune delle osservazioni evidenziate da Anc e Confimi Industria in una nota posta all'attenzione del viceministro dell'economia Maurizio Leo a cui si aggiunge la paradossale situazione per gli acquisti in reverse charge dei forfetari.

**Saldo Iva e nodo CPB.** Non c'è dubbio che gli operatori possano differire il versamento del saldo in scadenza il prossimo 18 marzo (il 16 è festivo) fino all'ordinaria scadenza del saldo redditi (fine giugno) con maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione ed eventualmente di ulteriori 30 giorni arrivando così a fine luglio, nonché di effettuare il pagamento rateale (con 0,33% mensile) fino al 16 dicembre (novità art. 8 del D.Lgs 1/2024). Per i soggetti in area da concordato preventivo biennale (soggetti ISA che non superano € 5.164.000 di ricavi/compensi) sorge tuttavia il dubbio se l'articolo 37 del decreto sul concordato preventivo biennale (in attesa di pubblicazione) confermerà, per il 2024, lo slittamento del saldo/acconto redditi e Irap nonché (c'è scritto) dell'Iva, al 31 luglio 2024 "senza alcuna maggiorazione". Gli operatori sono alla prese in questi giorni con la chiusura della dichiarazione Iva e avrebbero l'esigenza di capire se possono fidarsi in detto generoso slittamento che appare quantomeno "strano", poiché l'Iva non è interessata dal concordato, tanto più se si considera l'annunciato slittamento al 15 ottobre dei termini per l'adesione.

**Errato addebito Iva del non residente.** Il citato decreto (art. 4) introdurrà altresì misure volte a contrastare le immissioni in libera pratica da altro Stato membro da parte di soggetti non residenti che riescono ad introdurre in Italia beni senza assolvere Iva all'importazione indicando sé stessi (ovvero il proprio rappresentante fiscale) quale destinatario, con elevazione del rischio di non versamento dell'Iva nelle cessioni interne B2C. Per le cessioni B2B, come noto, l'Iva non va invece addebitata in rivalsa (articolo 17 comma 2 del dPR 633/72) ma l'irritualità dell'addebito in rivalsa è fenomeno abbastanza diffuso. La disciplina sanzionatoria (art. 6, comma 9-bis 1 del d.Lgs 471/97) ancorché faccia salva la detrazione per il cessionario/committente prevede in tal caso (se non ci sono frodi) una sanzione da € 250 a € 10.000 di cui il fornitore estero è solo solidalmente responsabile con il cessionario. Con le specifiche 1.8 operative dallo scorso 1° febbraio (nonché in occasione del Forum commercialisti Italia oggi del 23/1/2023) l'Agenzia delle entrate avrebbe precisato che, ai fini dell'esterometro, dette fatture possono essere comunicate dal cessionario utilizzando la classe documentale TD28 (originariamente





creata per le sole fatture con Iva da San Marino). Con queste premesse, sostengono le due associazioni, è evidente che nessun cessionario consapevole delle suddette sanzioni (dovute ad errore non proprio) utilizzerà mai il TD28; è infatti scontato (spesso si tratta di singoli acquisti di pochi euro) il ripiego sull'applicazione del reverse charge (esattamente come impone l'articolo 17 comma 2) comunicando quindi detti acquisti con il TD19 (o eventualmente TD17 se relativi a servizi). L'Amministrazione finanziaria, si legge nella nota, avrebbe invece tutto l'interesse ad eliminare dette sanzioni in capo ai cessionari stimolandoli all'uso del TD28 (e abilitando l'uso dell'IdFiscale italiano del fornitore identificato) acquisendo così un data base per verifiche mirate e precise del fenomeno (nulla arriva, infatti, nemmeno dai nuovi adempimenti Dac7 né dalla PSP).

**Paradosso forfetari.** *Nessuna attenzione, infine, risulta posta dal decreto semplificazioni per le criticità di versamenti Iva dovuti dai forfetari. Questi soggetti si trovano paradossalmente a versare mensilmente l'Iva sugli acquisti in reverse charge a differenza di altri soggetti, di ben più elevate dimensioni, che lo possono fare trimestralmente. Paradossale poi rilevare che detti forfetari possono invece aderire alla liquidazione trimestrale quando "crescono" e fuoriescono, già in corsa d'anno, dal regime per superamento della soglia di € 100.000. Il rischio, con termini così stretti, è che nessun forfetario faccia nulla, con perdite per le casse erariali.*

**Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech**

— © Riproduzione riservata —

